



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

C.A.P. 00045
P. IVA: 01038071005

1° SETTORE - VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Attività produttive e SUAP

Allegato "A" alla deliberazione di consiglio comunale n.18 del 20.3.2006

REGOLAMENTO COMUNALE
"MERCATUS CINTHIANUS"
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
E DELL'ARTIGIANATO

Art. 1
ISTITUZIONE DEL MERCATINO

L'Amministrazione comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare nel territorio comunale le attività di antiquariato, di modernariato e di artigianato istituisce il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, denominato "Mercatus Cinthianus" che, trovando collocazione nel centro storico e nei luoghi caratteristici della città, potrà svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale.

Il mercatino si svolge la quarta domenica del mese, prevalentemente in Viale Vittorio Veneto, secondo l'articolazione dei posteggi riprodotta nella planimetria predisposta dagli uffici preposti ed il Sindaco, con Ordinanza, può dislocarlo di volta in volta in zone e o località del Centro storico per eventi di interesse locale o sovracomunale e, per cause particolari, può disporre una diversa durata e un diverso calendario della manifestazione. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze vigili del fuoco, pubblica sicurezza).

Il funzionamento del Mercatino avviene nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L.R. 18.11.1999, n. 33, dalle norme in materia di traffico, circolazione stradale e dal T.U.L.P.S.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione e le procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del mercatino.

Art. 2
OPERATORI AMMESSI E SPECIALIZZAZIONI CONSENTITE

I posteggi del mercatino sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, agli operatori professionali e agli operatori non professionali (cosiddetti "hobbisti") agli artisti e alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

Il plateatico del mercatino viene così suddiviso:

- 20% alle Associazioni culturali;
- 30% ai Commercianti;
- 50% agli Hobbisti, Artigiani.

Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le specializzazioni merceologiche riferite all'antiquariato, all'artigianato, alle cose vecchie, alle cose usate, all'oggettistica antica, ai fumetti, ai libri, alle stampe e agli oggetti da

collezione (mobili, oggettistica d'epoca, modernariato, antiquariato, collezionismo, artigianato, etc.).

E' comunque vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Art. 3

DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

La partecipazione al mercatino degli operatori che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale(c.d. "hobbisti") è subordinata al possesso, da parte dei medesimi, di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione annuale. Il tesserino è personale, non cedibile, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco.

Durante l'orario di svolgimento del mercatino il Comune di Genzano di Roma, mediante proprio personale, esegue gli opportuni controlli di ogni operatore non professionale. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione dall'hobbista interessato.

L'operatore non professionale, quando partecipa al mercatino deve, altresì, presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.

L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone.

Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, di cui alla legge 20 novembre 1971 n. 1062, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale, di cui al D.lgs 114/98. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Non si applicano agli operatori non professionali le disposizioni, di cui agli art. 126 e 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di P.S."

Art. 4

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO

Il mercatino, come sopra accennato, si svolge la quarta domenica di ogni mese dell'anno (qualora la quarta domenica del mese coincidesse con altra festività, il mercatino non potrà aver luogo salvo diversa disposizione del Sindaco).

L'orario di attività è stabilito come segue:

- dalle 8.30 alle 19.00 nel periodo da ottobre a marzo;
- dalle 8.30 alle 20.00 nel periodo da aprile a settembre.

L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno mezzora prima dell'orario di inizio delle attività, con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.

Gli espositori non possono intralciare con le proprie attrezzature gli ingressi delle abitazioni e in generale i servizi della città.

E' fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 8.00.

Detti veicoli dovranno essere parcheggiati obbligatoriamente presso il parcheggio.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 8:30, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie di cui ai successivi art. 6 e 7, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.

Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle 18.00, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.

I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.

Il titolare della concessione non può dare in uso, né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari, escluso gli hobbisti.

E' altresì vietato, da parte degli operatori, assumere comportamenti che comportino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino e, in particolare, lesione all'immagine della manifestazione o ai singoli venditori che vi operano, recata con scritti ovvero con comunicazioni verbali rivolte a più persone.

Tutti gli operatori dovranno utilizzare solamente Gazebo e ombrelloni.

Art. 5

COMMISSIONE CONTROLLO

Affinché le merci poste in vendita rispondano alle finalità del Mercatino può essere istituita, con Ordinanza del Sindaco, una Commissione di Controllo che dura in carica 5 anni, formata da:

- Dirigente del Settore;
- Esperto settore antiquariato;
- Esperto settore artigianato;
- Rappresentante dell'Associazione di categoria dei commercianti più rappresentativa;
- Rappresentante dell'Associazione Assegnataria (qualora l'Amministrazione decida di concedere la gestione a terzi).

La Commissione, esclusivamente consultiva, relaziona all'Amministrazione Comunale su quanto rilevato affinché possano essere assunte le iniziative più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione. Comportamenti scorretti da parte degli espositori comporteranno l'allontanamento dal Mercatino.

Art. 6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

L'assegnazione dei posteggi al mercatino, per gli operatori professionali, ha validità periodica (decisa dall'Amministrazione Comunale). Il Comune verifica la permanenza, in capo all'operatore, dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti periodicità della concessione.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione dei posteggi vanno redatte in conformità al modulo appositamente predisposto dal Comune. Tali domande, per quanto riguarda gli operatori professionali, sono dirette ad ottenere la concessione dei posteggi, eventualmente disponibili nel mercatino, solo a titolo precario. L'assegnazione dei posteggi con concessione periodica seguirà la procedura di seguito riportata nel presente articolo.

Sono legittimati ad inoltrare domanda per ottenere un posteggio, in qualità di operatori professionali i titolari di impresa individuale e le società di persone, purché in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A), rilasciata da un Comune del Lazio o B) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su suolo pubblico. Per l'assegnazione dei posteggi è necessario il rilascio di apposite autorizzazioni, ed essa sarà operata sulla base di un sorteggio.

Art 7

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AD OPERATORI NON PROFESSIONALI (C.D. HOBBISTI)

Le domande di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato possono essere presentate al Comune che si fa cura di consegnarle all'Associazione (qualora il

mercantino sia dato in gestione a terzi), entro cinque giorni dalla data che precede il mercatino.

Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercato dell'antiquariato potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno entro il mese di novembre dell'anno precedente, con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate.

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno. In subordine si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade al 31 dicembre di ogni anno. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

Art. 8

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

L'affidamento a terzi delle funzioni di gestione e di organizzazione del Mercatino può essere operato sulla base di apposita convenzione, che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore.

Con l'affidamento della gestione e organizzazione del Mercatino a terzi, il Comune di Genzano di Roma stabilirà la quota di partecipazione alle spese di organizzazione e gestione del Mercatino da parte di ciascun posteggiatore (salvo eventuali esenzioni *ex lege*).

Al soggetto gestore è vietato chiedere ed introitare, a qualunque titolo, somme superiori a quelle stabilite con le stesse tariffe regolarmente approvate dal Comune. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercatino affidato a terzi:

- il rilascio delle autorizzazioni, di cui L.R. 33/99;
- il rilascio del tesserino agli operatori non professionali di cui all'art.3 del presente regolamento;
- l'attività di vigilanza e il controllo sui tesserini di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita;

Art. 9
ONERI A CARICO DEI POSTEGGIANTI

L'assegnazione dei posteggi è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli operatori interessati, della TOSAP secondo le tariffe giornaliere applicate dal Comune nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica, delle spese di gestione ed eventuali spese per servizi accessori (plateatico) che di anno in anno sarà determinata dalla Giunta Comunale. Il versamento è effettuato a favore del Comune.

Con l'affidamento della gestione e organizzazione del Mercatino a terzi, il Comune stabilirà la quota secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento.

Non è riconosciuto alcun rimborso a quanto versato a titolo di TOSAP e di spese di gestione e organizzazione da parte dell'assegnatario di un posteggio per le domeniche alle quali non si sia presentato, per qualunque motivo.

Art. 10
SANZIONI

Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/03 n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal mercatino. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.

Art. 11
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 12
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso il Comune di Genzano di Roma e con lo stesso in contrasto.